

Torino, 15 maggio 2007

Spett.

F.A.P.

a mezzo e-mail

Oggetto: comma 13 dell' art. 59 legge 449/97 (blocco perequazione automatica)

Torno sulla questione del comma 13, relativo al blocco della perequazione automatica, ed alla questione della sua eventuale applicabilità alle pensioni integrative.

Ho il piacere di annunciare che la cassazione, con una seconda sentenza ha confermato l' orientamento favorevole ai pensionati.

La prima sentenza è **Cass. 22 novembre 2006 n. 24777**.

A questa sentenza si è aggiunta di recente la sentenza **Cass. 16-07-2007 n. 15769**.

Possiamo quindi oramai considerare l' orientamento favorevole ai pensionati come consolidato.

Riepilogo brevemente la questione.

La norma così recita:

13. Sui trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive od esclusive non spetta la perequazione automatica al costo della vita prevista per l'anno 1998. [...]. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l'indice di perequazione delle pensioni [omissis].

L' ambito applicativo della suddetta norma (comma 13) non include le pensioni integrative private.

Invece l' ABI aveva impartito direttive per il blocco nel 1998 anche delle pensioni integrative.

La Cassazione ha dato ragione ai pensionati, escludendo tale blocco, che si applica alla quota Inps, ma non alla quota integrativa.

E' più che mai necessario interrompere la prescrizione e tutelare i diritti dei pensionati

Resto a disposizione per ogni chiarimento e porgo i migliori saluti.

Avv. Michele Iacoviello